

Repertorio n. 16572

Raccolta n. 11693

DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno diciassette del mese di febbraio.

- 17 febbraio 2026 -

In Zevio, nel mio studio notarile, in Piazza Santa Toscana n. 67.

Innanzi a me Dott. Francesco Sarullo, notaio in Zevio, iscritto al Ruolo del Distretto notarile di Verona,

è presente:

- MASTROTTO ANGELO, nato a Nogarole Vicentino (VI) il 22 gennaio 1944, residente ad Arzignano (VI), Via F. Fochesato n. 16, quale membro del Consiglio di Amministrazione della **"FONDAZIONE MONS. FAUSTO ROSSI ETS - Ente Filantropico"**, con sede in Zevio (VR), frazione Bosco, Corte Santo Spirito n. 2, codice fiscale 93119410236, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche di Verona in data 13 febbraio 2002 al n. 3/P, avente cittadinanza italiana.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto al quale

premette

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione ai miei rogiti del 17 marzo 2021, rep. n. 14659, registrato a Verona il 23 marzo 2021 al n. 9855, serie 1T, la **"FONDAZIONE MONS. FAUSTO ROSSI - ONLUS"** ha modificato da ultimo il proprio statuto anche al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge 117/2017 (Codice del Terzo Settore), prevedendo l'assunzione della nuova denominazione **"FONDAZIONE MONS. FAUSTO ROSSI ETS - Ente Filantropico"**, a decorrere dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con relativa iscrizione; e

- che si intende procedere alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Tutto ciò premesso

mi presenta

ai fini dell'iscrizione al RuntS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), una relazione giurata attestante la consistenza patrimoniale netta della suddetta fondazione redatta dalla Dott.ssa Laura Benetti, nata a Negrar (VR) il 16 agosto 1980, revisore legale iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 160297 D.M. del 24 gennaio 2011, di cui all'art. 1, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, asseverata con giuramento innanzi a me Notaio con verbale in data 3 febbraio 2026, rep. n. 16555, e mi richiede di depositarla nei miei atti notarili.

A ciò aderendo, io Notaio ricevo detta relazione che consiste in due fogli, scritti per tre pagine, che, omessane la lettura per espressa volontà del comparente, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Registrato a Verona
il 17 febbraio 2026
al n. 4695, serie 1T
per Euro 245,00

Imposta di bollo assolta
ai sensi del Decreto
22/02/2007 mediante
M.U.I. (Modello Unico
Informatico)

Io Notaio, alla luce della documentazione ricevuta, attesto che il patrimonio netto della fondazione ammonta ad Euro 6.763.998,00 (seimilionesettecentosessantatremilanovecentonovantotto), risultando, pertanto, non inferiore alla soglia minima di Euro 30.000,00 (trentamila) prevista dall'art. 22, quarto comma, del Codice del Terzo Settore.

Il comparente mi dichiara:

--- che la fondazione ha un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri:

- VITALE ANTONIETTA, nata a Palazzo San Gervasio (PZ) l'8 settembre 1946, residente a Zevio (VR), Via Cà Dell'Ora Bassa n. 28, codice fiscale VTL NNT 46P48 G261N (Presidente e Consigliere a vita), data di nomina 12 novembre 1998;

- GELMETTI ALESSANDRO, nato a Verona il 9 marzo 1960, residente a Salizzole (VR), Via Vaie n. 556, codice fiscale GLM LSN 60C09 L781B (Vice Presidente e Consigliere a vita), data di nomina 12 novembre 1998;

- GUARNATI PAOLA, nata a Bussolengo (VR) il 14 giugno 1973, residente a Zevio (VR), frazione Bosco, Corte Santo Spirito n. 2, codice fiscale GRN PLA 73H54 B296W (Segretario e Consigliere a vita), data di nomina 21 giugno 1999;

- MASTROTTO ANGELO, nato a Nogarole Vicentino (VR) il 22 gennaio 1944, residente ad Arzignano (VI), Via F. Fochesato n. 16, codice fiscale MST NGL 44A22 F922N (Consigliere), data di nomina 30 gennaio 2026;

- SEMPREBON ANTONIETTA, nata a Verona il 25 ottobre 1990, residente a Zevio (VR), Via Corso n. 34, codice fiscale SMP NNT 90R65 L781H (Consigliere), data di nomina 30 gennaio 2026;

- CISCO PAOLA, nata a Verona il 16 maggio 1977, residente a Zevio, Corte Santo Spirito n. 1, codice fiscale CSC PLA 77E56 L781G (Consigliere), data di nomina 30 gennaio 2026; e

- BRUNATO SILVIA, nata a Conselve (PD) l'11 novembre 1971, residente ad Albaredo d'Adige (VR), Via Bosco n. 1, codice fiscale BRN SLV 71S51 C964X (Consigliere), data di nomina 30 gennaio 2026; e

--- che ha un organo di controllo formato da un Revisore Unico legale iscritto nel relativo registro:

- BENETTI LAURA, nata a Negrar (VR) il 16 agosto 1980, residente a Verona, Via Zaccaria Betti n. 2, codice fiscale BNT LRA 80M56 F861D, revisore legale iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 160297 D.M. del 24 gennaio 2011, di cui all'art. 1, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Si allega al presente atto, omessane la lettura per espressa volontà del comparente, sotto la lettera "B" l'ultimo statuto della fondazione.

Io Notaio, richiesto, ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente che lo approva.

Quest'atto, in massima parte dattiloscritto da persona di

mia fiducia ed in piccola parte manoscritto da me notaio, consta di un foglio del quale occupa due pagine e quanto fin qui della presente terza pagina, e viene sottoscritto essendo le ore nove e minuti cinquantacinque.

F.to: - Angelo Mastrotto

- Francesco Sarullo Notaio

RELAZIONE CONTABILE GIURATA
AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL RUNTS
(art. 22 D.Lgs. 117/2017 – Fondazioni)

La sottoscritta

Dott.ssa Laura Benetti,

revisore legale iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 160297 D.M. del 24/01/2011 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, incaricata dalla

FONDAZIONE MONS.FAUSTO ROSSI ONLUS, con sede legale in Bosco di Zevio (VR), Corte Santo Spirito 2, codice fiscale 93119410236 (di seguito "Fondazione"),

PREMESSO CHE

- la FONDAZIONE MONS.FAUSTO ROSSI ONLUS è dotata di personalità giuridica ed è attualmente iscritta all'Anagrafe delle ONLUS;
- la Fondazione intende presentare domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e dell'art. 5 del D.M. 15 settembre 2020 n. 106, per le fondazioni è richiesto il possesso di un patrimonio minimo non inferiore a euro 30.000;
- la sottoscritta ha ricevuto incarico dalla Fondazione di procedere alla verifica e attestazione del patrimonio ai fini dell'iscrizione al RUNTS;
- l'attività svolta non costituisce revisione legale del bilancio ai sensi dei principi ISA Italia, ma una verifica specificamente finalizzata all'attestazione del patrimonio minimo previsto dalla normativa vigente;
- che non esiste alcun conflitto di interesse tra la Revisore e la Fondazione con riferimento all'elaborazione del presente, in conformità con quanto disposto dall'art.10 del D.Lgs. 39/2010 e ss.mm.ii;

- di non avere in corso rapporti di natura professionale, diversi da quelli oggetto del presente incarico, con la Fondazione che conferisce l'incarico;
- di aver esaminato, sulla base della documentazione messa a disposizione dalla Fondazione e delle dichiarazioni rese dagli amministratori:
 - il bilancio della Fondazione alla **data del 31/12/2025** composto da situazione patrimoniale e conto economico;
 - la documentazione di supporto relativa alle principali voci patrimoniali, con particolare riferimento alle immobilizzazioni materiali, le disponibilità bancarie e titoli;

ATTESTA

con perizia asseverata a giuramento, quanto di seguito riportato:

Sulla base delle verifiche svolte e della documentazione esaminata, alla data del 31/12/2025 il patrimonio netto della FONDAZIONE MONS.FAUSTO ROSSI ONLUS ammonta complessivamente a euro 6.763.998 (seimilionisettecentosessantatrenovecentonovantotto), risultando pertanto non inferiore alla soglia minima di euro 30.000 (trentamila) prevista dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 per le fondazioni del Terzo Settore.

Il patrimonio risulta integralmente disponibile, regolarmente iscritto nelle scritture contabili dell'ente e coerente con le finalità statutarie.

La presente relazione è redatta esclusivamente ai fini dell'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e non può essere utilizzata per finalità diverse.

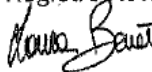
La responsabilità della sottoscritta è limitata all'attività di verifica sopra descritta.

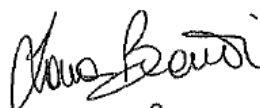
Verona 3/2/2026

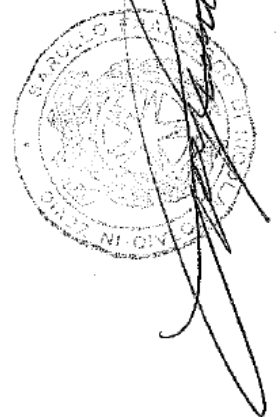
La Revisore Legale

Dott.ssa Laura Benetti

Registro Revisori Legali n. 160297





2



Repertorio n. *16555*

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI RELAZIONE CONTABILE
(art. 1 n. 4 del R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno tre del mese di febbraio.

In Zevio, nel mio studio notarile, in Piazza Santa Toscana
n. 67.

Innanzi a me Dott. Francesco Sarullo, notaio in Zevio, i-
scritto al Ruolo del Distretto notarile di Verona.

E' PRESENTE

- **BENETTI LAURA**, nata a Negrar (VR) il 16 agosto 1980, resi-
dente a Verona, Via Zaccaria Betti n. 2, codice fiscale BNT
LRA 80M56 F861D.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio so-
no certo, mi presenta la relazione che precede, chiedendo di
asseverarla con giuramento.

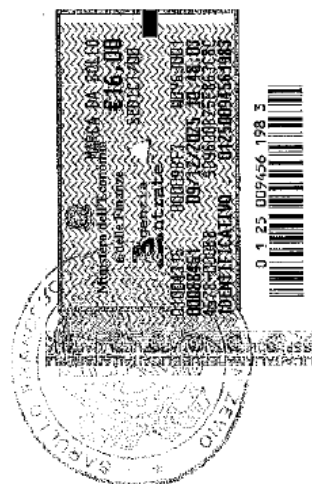
Aderendo alla richiesta, io notaio ammonisco ai sensi di leg-
ge la comparente, la quale presta quindi il giuramento di ri-
to ripetendo la formula:

"Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a
me affidate e di non aver altro scopo che quello di far cono-
scere la verità".

Questo verbale, scritto, di seguito alla dichiarazione ogget-
to del giuramento, con mezzi elettronici da persona di mia
fiducia, consta di un foglio del quale occupa una pagina, e
viene da me letto alla comparente che lo approva e con me no-
taio lo sottoscrive.

Laura Benetti

Francesco Sarullo



ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. N. 16572

STATUTO

DELLA FONDAZIONE MONS. FAUSTO ROSSI

Art. 1. Su iniziativa di Vitale Antonietta, Bodini Maria Libera, Associazione Betania e Aganetti Anna è costituita la "FONDAZIONE MONS. FAUSTO ROSSI ETS - Ente Filantropico", con sede a Bosco di Zevio (VR), in Corte Santo Spirito n. 2.

Art. 2. La Fondazione non ha scopo di lucro e si qualifica come Ente Filantropico.

Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Si prefigge di svolgere attività di beneficenza sia direttamente a favore di coloro che versano in stato di difficoltà e bisogno, di qualsiasi nazionalità o religione essi siano, adulti o bambini, uomini o donne, sia a favore di Organizzazioni di Volontariato o Enti Pubblici che operano nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari o di attività di interesse generale quali comunità religiose e non.

E' precluso lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3. Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantire il funzionamento, il patrimonio viene inizialmente costituito dai beni devoluti dai soci fondatori, come indicato nell'atto costitutivo.

Il patrimonio della fondazione, oltre ai beni immobili, alle somme e alle altre utilità conferite a titolo di liberalità dai soci fondatori, sarà costituito da beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.

La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi può esercitare imprese strumentali partecipate o direttamente gestite nei settori ritenuti rilevanti. Gli investimenti in imprese ed enti strumentali sono realizzati utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito e trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività istituzionale, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi". La Fondazione può inoltre detenere altre partecipazioni nei limiti delle norme vigenti.

E' esclusa qualsiasi forma, diretta o indiretta, di finanziamento, di erogazione, o, comunque, di sovvenzione ad enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali e delle cooperative sociali, di cui alla L. 381/1991.

La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie.

Art. 4. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- da redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3;
- da attività di raccolta fondi;
- da contributi pubblici e privati;
- di ogni eventuale contributo, donazione, lascito testamentario ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Il regolamento di gestione fondi e risorse, nel rispetto della legge e del presente Statuto, disciplina le procedure per la gestione della raccolta fondi e la gestione delle risorse. La Fondazione amministra il proprio patrimonio per il perseguimento delle finalità previste dal presente Statuto, operando nel rispetto dei principi di economicità della gestione, secondo criteri prudenziali di rischio, in modo da conservare il valore economico ed ottenere un'adequata redditività.

Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma.

Il regolamento di gestione delle attività patrimoniali e finanziarie, nel rispetto della legge e del presente Statuto, disciplina le procedure della gestione del patrimonio.

L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi istituzionali è disciplinata con specifico regolamento che, nel rispetto della legge e in attuazione dei principi del presente statuto, indica le modalità procedurali di selezione delle iniziative più idonee ad assicurare la trasparenza delle scelte operate.

Art. 5. All'atto della costituzione della Fondazione i fondatori nominano a vita 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione e tra essi viene nominato il Presidente.

Per perpetuare l'intendimento dei fondatori, i membri a vita del Consiglio di Amministrazione hanno il potere di nominare i loro sostituti, i quali subentreranno nella carica entro 30 (trenta) giorni dalle dimissioni, permanente impedimento o decesso. Nel caso non provvedessero alla designazione del sostituto il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il membro a vita con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

In caso di cessazione del Presidente, gli altri membri a vita designano a maggioranza il nuovo Presidente, fissando la durata della carica.

Art. 6. I membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo precedente nominano, a loro volta, i restanti componenti del Consiglio stesso nel seguente modo: il Presidente o il suo successore nomina 2 (due) consiglieri; gli altri due membri a vita o loro successori nominano 1 (uno) consigliere ciascuno.

Art. 7. Organi della fondazione sono:

- il Presidente della fondazione;
- il Vicepresidente della fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario Generale;
- Organo di controllo.

Art. 8. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e, in forma autonoma, i poteri attinenti all'ordinaria Amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente con le medesime attribuzioni del Presidente.

Art. 9. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, nominati a norma degli articoli 5 e 6 del presente statuto.

I membri del Consiglio di Amministrazione, eccettuati quelli di cui all'articolo 5, durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

Il numero dei consiglieri può essere aumentato fino a 15 (quindici) mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione che in proposito delibererà con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

I componenti cooptati del Consiglio di Amministrazione durano in carica per la durata dei consiglieri a nomina temporale e possono essere riconfermati.

I componenti cooptati - in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso - possono essere sostituiti dal Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo del triennio.

Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro trenta giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, si intende che l'abbia rifiutata: in tal caso il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 10. Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione.

Tra quelli di ordinaria Amministrazione sono individuati i seguenti:

- a) di procedere alla cooptazione per l'aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'articolo precedente;
- b) di nominare eventuali altri Vicepresidenti;
- c) di nominare il segretario generale, che avrà anche le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e che potrà essere scelto anche tra i componenti del Consiglio stesso.

d) di nominare L'Organo di controllo dei conti scelto sia tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili che tra le personalità distintesi nei campi di attività che riguardano gli scopi della fondazione.

e) di approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo.

Al bilancio preventivo viene allegato il programma di lavoro. L'esercizio finanziario decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Tra i poteri di straordinaria Amministrazione sono individuati.

f) di deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, eventuali modifiche dello statuto;

g) di deliberare, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, lo scioglimento della fondazione e di nominare uno o più liquidatori attribuendo loro i poteri;

h) l'acquisto, l'alienazione, la costituzione e la cancellazione di diritti reali, le locazioni ultra-novennali e ogni altro atto di natura straordinaria purché finalizzato agli scopi dell'ente.

Art. 11. Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria, due volte all'anno per i provvedimenti di cui all'art. 10 lettera e) e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri. Le convocazioni devono essere fatte con preavviso scritto, sms, o mail di almeno 5 (cinque) giorni liberi e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, salvo i casi d'urgenza per i quali per il preavviso bastano 48 (quarantotto) ore. L'avviso dovrà essere comunicato anche all'Organo di controllo.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo nei casi in cui è prevista una maggioranza qualificata.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio potrà essere regolarmente tenuto anche mediante

sistemi di videoconferenza, purché nel medesimo luogo nel quale la riunione si considera tenuta e nel quale si stenderà e si sottoscriverà il relativo verbale siano presenti almeno il presidente e il segretario, i partecipanti siano sempre identificabili e ciascuno dei partecipanti possa sempre seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, ricevere, visionare e trasmettere documenti.

Art. 12. Il Consiglio di Amministrazione:

a) è obbligato a redigere il bilancio preventivo e consuntivo nei modi e nei termini previsti dall'art. 10 del presente statuto;

b) cura la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della fondazione;

c) è obbligato ad impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione anche in modo diretto di utili e di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per statuto, regolamento e attività sono confacenti ai fini previsti dai fondatori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione può approvare eventuali regolamenti interni.

Art. 13. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina e sottoscritti da un componente del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 14. Il segretario generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

- alla stesura dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Cura la gestione dei programmi di attività alla Fondazione ed è responsabile del buon andamento della Amministrazione.

Nel caso in cui il segretario fosse nominato in persona esterna al Consiglio di Amministrazione egli partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con voto consultivo.

Art. 15. È nominato, nei casi previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117, l'organo di controllo, formato da un revisore legale iscritto nel relativo registro.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e la remunerazione è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di volta in volta vigenti al momento dell'approvazione. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117, l'Assemblea dei Soci provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro cui conferire incarico per la revisione legale dei conti.

Il revisore dura in carica tre esercizi e la remunerazione è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina.

Art. 16. Presso la Fondazione è istituito l'albo dei soci benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.

Art. 17. Per la prima volta la nomina delle cariche sociali viene effettuata in sede di atto costitutivo.

Art. 18. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Art. 19. Nel caso di scioglimento o cessazione per qualsiasi causa dell'ente fondazione, il Consiglio di Amministrazione, se non vi provvede l'autorità tutoria, nomina uno o più liquidatori, conferendo ad essi i poteri e disponendo, sentita l'Authority per le ONLUS, la destinazione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni qualificate ONLUS ovvero a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to: - Angelo Mastrotto

- Francesco Sarullo Notaio